

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA CESARE BALBO
27

Numero REA: LE - 355998

Codice fiscale: 05287780752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La Società ha sede nel Comune di Tricase.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede so-	
	ciale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi in-	
	dicato, così come possono essere istituite, trasferite e sop-	
	presse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rap-	
	presentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che	
	non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e	
	anche all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	Art. III - La Società Cooperativa, senza finalità di lucro e	
	nel rispetto delle clausole di mutualità e nel rispetto del-	
	l'art. 1 comma 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale all'integrazio-	

	ne sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e	
	attività varie orientati in via prioritaria, ma non esclusi-	
	va, alla risposta ai bisogni di persone, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione la-	
	vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	In particolare, la Cooperativa individua nella effettiva af-	
	fermazione dei diritti universali della persona umana, così	
	come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti del-	
	l'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite	
	il 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana.	
	In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta al-	
	le categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'af-	
	fermazione dei propri diritti a causa delle condizioni econo-	
	miche e sociali.	
	La società ha per oggetto l'esercizio, col lavoro dei propri	
	soci, delle seguenti attività:	
	1. servizi di pulizia in genere ed in particolare di immobili	
	civili ed industriali, ospedali, scuole, uffici pubblici e	
	privati, studi professionali, banche, mostre, mercati, fiere,	
	negozi, opifici, reparti industriali, autosilo, stazioni aero-	
	portuali, ferrotranviarie e marittime;	
	2. servizi di trasloco, anche per conto terzi, con l'ausilio	

	dei mezzi dei soci, o di cui la società, ad altro titolo, ab-	
	bia l'uso esclusivo, nonché servizi di manovalanza e facchi-	
	naggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, tra-	
	sporto di persone e di merci, attività di sgombero cantine,	
	solai e garage e tutte le attività preliminari, complementari	
	ed accessorie alle predette;	
	3. manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne	
	di immobili in genere, con particolare riguardo alle opere di	
	restauro di opere murarie e ristrutturazione di immobili, pub-	
	blici e privati, di messa in opera di pavimentazione di ogni	
	tipo, di levigatura e lucidatura degli stessi, nonché di for-	
	nitura e posa in opera di moquette, rivestimenti, battiscopa	
	e cornici, di opere di falegnameria, di carpenteria metallica	
	e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettri-	
	ci, di ascensori, impianti di gas ed in genere opere inerenti	
	alla manutenzione e ristrutturazione di immobili;	
	4. servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed	
	ecologia di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agri-	
	coli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazio-	
	ne, deblattizzazione, diserbazione, derattizzazione, demusca-	
	zione, trattamenti anti vipera, cattura, inumazione, riesuma-	
	zione e custodia di animali randagi;	
	5. servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti so-	
	lidi urbani, speciali, tossici e nocivi, riciclaggio di rifiu-	
	ti per conto di enti pubblici e privati e raccolta differen-	

	ziata di rifiuti urbani (anche a domicilio e porta a porta),	
	nonché tutte le attività connesse, complementari ed accesso-	
	rie;	
	6. servizi di raccolta, trasporto di rifiuti galleggianti,	
	filtraggio, depurazione, monitoraggio, prelievo di campioni,	
	analisi biologiche di acque marine, fluviali, lacustri, anche	
	con l'utilizzo di imbarcazioni attrezzate;	
	7. realizzazione e gestione di ecocentri comunali e di aree	
	attrezzate di raggruppamento, esercizio di impianti di tratta-	
	mento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo	
	dei rifiuti urbani o speciali, assimilabili ai rifiuti urbani;	
	8. lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, fore-	
	stale ed agrario, ricostruzione di boschi inquinati, danneg-	
	giati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, fo-	
	restazione produttiva e difesa fitosanitaria;	
	9. manutenzione di giardini e opere di giardinaggio, architet-	
	tura dei giardini; la creazione, la promozione, la manutenzio-	
	ne e la gestione del verde attrezzato, anche in campi e im-	
	pianti sportivi;	
	10. lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'ambien-	
	te, nonché di pulizia e manutenzione delle spiagge e di rimo-	
	zione e smaltimento delle alghe marine;	
	11. gestione, anche in concessione, di servizi cimiteriali e	
	di tutte le attività connesse e derivate, ivi compresi costru-	
	zione e manutenzione di: loculi interrati e fuori terra, cap-	

	pelle funerarie pubbliche e private, impianti di cremazione,	
	locali funerari e luoghi di culto e di preghiera rivolti a	
	qualsiasi religione, impianti elettrici ed elettronici nonché	
	di illuminazione votiva;	
	12. servizi di affossamento, tumulazione, inumazione, riesuma-	
	zione, nonché raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	
	cimiteriali;	
	13. servizi di affissioni e di volantinaggio pubblicitari;	
	servizi di distribuzione di libri, manuali, guide, piantine,	
	opuscoli illustrativi ed informativi, giornali, riviste ed o-	
	gni altro materiale assimilabile, anche su supporto elettronico;	
	14. servizi di distribuzione e consegna di certificati, pli-	
	chi, pacchi, lettere e stampe in genere per conto di enti pub-	
	blici e privati;	
	15. servizi di pulizia alberghiera;	
	16. servizi di gestione e manutenzione, per enti pubblici e	
	privati, di impianti sportivi con e senza piscine, con annes-	
	si bar e luoghi di ristorazione;	
	17. servizi di guardiania e vigilanza, non armata, diurna e	
	notturna, nonché di portierato per conto di privati ed enti	
	pubblici;	
	18. servizi di trasporto urbano ed extraurbano di passeggeri;	
	noleggio a terzi di veicoli per il trasporto di persone e mer-	
	ci, con e senza conducente;	

	19. lavori di scavi e movimento terra;	
	20. gestione per conto terzi o per conto proprio, in forma di-	
	retta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o priva-	
	ti, di parcheggi a pagamento, con o senza custodia, con l'au-	
	silio di strumenti ed apparecchiature elettroniche; gestione	
	di autosili ed autolavaggio;	
	21. organizzazione e fornitura di attrezzature e servizi per	
	conferenze, concerti, convegni e manifestazioni in genere.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa po-	
	trà procedere alla qualificazione, alla formazione degli ope-	
	ratori istituendo corsi e promuovendo attività didatti-	
	co-professionali.	
	Laddove nell'espletamento delle attività fossero richieste	
	prestazioni riservate ad iscritti agli Albi professionali, o	
	ad albi particolari la Cooperativa potrà o fare propri tali	
	requisiti o chiamare alle funzioni di direttore responsabile	
	elementi tecnici o soci, se e in quanto in possesso di tali	
	requisiti.	
	La Cooperativa potrà altresì compiere ogni operazione indu-	
	striale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ri-	
	tenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo	
	sociale, ivi incluso l'assunzione di mutui o finanziamenti,	
	la prestazione di fidejussioni e altre garanzie sia personali	
	che reali, la locazione di immobili da destinare all'attivi-	
	tà, l'acquisto o costruzione di strutture polifunzionali per	

	lo svolgimento delle attività sociali.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12)	
	duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche	
	statutarie.	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costitu-	
	zione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito	
	dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo	
	di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve	
	essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che presta-	
	no la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natu-	
	ra ed entità. Per lo svolgimento delle attività comprese nel-	
	lo scopo sociale la cooperativa può utilizzare l'attività dei	
	soci volontari.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svilup-	
	po delle attività delle cooperative.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	

	I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente colla-	
	borare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasio-	
	nale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	
	ne italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono disciplina-	
	ti da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrati-	
	vo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	I soci volontari, in numero non superiore a quello consentito	
	dalla legge, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci	

	volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro so-	
	ci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svol-	
	ta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamen-	
	te sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti	
	non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od	
	autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/1991 sul vo-	
	lontariato e successive modifiche e integrazioni.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, re-	
	sidenza, codice fiscale e attività svolta;	
	se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale;	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indi-	
	care i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allega-	
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'a-	
	desione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato; la delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata per iscritto al-	
	l'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	

	bro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprez-	
	zo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 6	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	ad euro 1.000,00 (mille euro).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-	
	sun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi pre-	
	visti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con	
	richiamo ai soci diversi dalle persone fisiche.	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi possedu-	
	ti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al tribunale.	
	Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni pubbliche	
	e/o private le cui norme prevedano il possesso di specifici	
	requisiti soggettivi dei soci - quali età, sesso, stato di di-	
	soccupazione o inoccupazione, appartenenza ad una particolare	
	categoria di lavoratori e/o altro requisito soggettivo diver-	
	so dai precedenti - da mantenere per un periodo di tempo mini-	

13 di 29

	rie nel presente statuto;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto co-	
	stitutivo e dal presente Statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla socie-	
	tà mediante lettera raccomandata anche a mano. Gli amministra-	
	tori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rappor-	
	to mutualistico;	

	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codi-	
	ce civile;	
	- negli altri casi previsti dal presente Statuto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquida-	
	zione della quota.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà, invece, possono presentare domanda di subentro nella par-	
	tecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 8	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	

	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	ARTICOLO 9	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci operatori;	

	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti di titolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate;	
	e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento e durante la liquidazione.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 1.000,00 (mille euro).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione	

	d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostitui-	
	te dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corri-	
	spondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ..	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimen-	
	ti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della socie-	
	tà, con le osservazioni, ove nominato, dell'organo di control-	
	lo; copia della relazione e delle osservazioni deve essere de-	
	positata nella sede della società almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	

	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate.	
	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominato, l'organo	
	di controllo devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capita-	
	le risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve	
	senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzio-	
	ne del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad	
	una cifra non inferiore al minimo di legge.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) de-	
	gli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura, attualmente pari al 3% (tre per	
	cento), e comunque nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due pun-	
	ti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	

	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scio-	
	glimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ARTICOLO 10	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina la destinazione degli utili non assegnati.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non supe-	
	riore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici com-	
	plessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di gestio-	
	ne risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere desti-	
	nato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compen-	
	si erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo	
	da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi	

	erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla re-	
	tribuzione di ciascun socio determina il ristorno individua-	
	le. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni del-	
	l'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ARTICOLO 11	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino alme-	
	no un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate	
	alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ.,	
	dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci	

	titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni	
	di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota posseduta.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione, mediante avviso inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, anche a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifi-	
	co recapito che siano stati espressamente comunicati dal so-	
	cio e che risultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	

23 di 29

	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta conferita	
	ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla	
	società. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. Ogni socio non può rappresentare in	
	assemblea più di altri due soci.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministra-	
	tori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse	
	controllate o che controllano, o ai membri degli organi ammi-	
	nistrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioran-	
	za dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a mag-	
	gioranza dei soci presenti o rappresentati; in seconda convo-	
	cazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a mag-	
	gioranza dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo	
	comma del presente articolo: in prima convocazione, le delibe-	
	razioni devono essere adottate con il voto favorevole dei so-	
	ci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le	

	deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pale-	
	se o comunque deve essere espresso con modalità tali da con-	
	sentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'as-	
	semblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare	
	sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere	
	redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte,	
	su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da tre a cinque membri.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e suc-	
	cessivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessa-	
	rio, i soci mediante decisione assembleare provvedono alla no-	
	mina.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi	
	sociali, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.	
	I componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del	

	Presidente e di uno o più Vice Presidenti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate	
	con deliberazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga ne-	
	cessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quel-	
	lo fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con	
	telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo,	
	spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o all'in-	
	dirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risultante	
	dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro	

	sociale.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge	
	o il presente statuto riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatarî in genere, per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 13	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e con-	
	sultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammini-	
	strazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	ARTICOLO 14	
	Quando la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria o	
	venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previ-	
	sto dal codice civile.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei so-	
	ci, con le maggioranze previste per la modifica dello statu-	

28 di 29

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente imposte di bollo, come per Legge.